

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art 8 dello Statuto della Fondazione che disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'art. 11 dello Statuto della Fondazione relativo alla composizione, alla durata e alle funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTI gli artt. 2, comma 3, e 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

VISTA la Circolare n. 33/2022 del Ministero dell'Interno e il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato ivi richiamato circa la necessità per gli enti pubblici nazionali dell'adozione di un apposito regolamento che disciplini l'utilizzo della modalità di riunione in videoconferenza;

VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 3 novembre 2023, n. 29 la quale ha precisato che le "riunioni dei predetti organi possono svolgersi telematicamente qualora tale modalità sia disciplinata dagli atti statutari o regolamentari dell'amministrazione controllata";

CONSIDERATA la necessità di disciplinare in modo uniforme le modalità di svolgimento delle riunioni in modalità telematica degli Organi collegiali della Fondazione;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Per le ragioni esposte in premessa, di approvare il sottostante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento delle riunioni in modalità telematica degli Organi della Fondazione".

Art. 1**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli Organi collegiali della Fondazione così come individuati dall'art. 6 dello Statuto.
2. Ai fini del presente Regolamento, per "riunioni in modalità telematica" e "sedute telematiche" si intendono le riunioni degli organi collegiali per le quali è prevista la possibilità che uno, più o tutti i componenti dell'Organo partecipino alla riunione anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissata nella convocazione.

Art. 2**Svolgimento delle adunanze degli Organi collegiali**

1. Il Presidente dell'Organo collegiale convoca la riunione anche in modalità telematica.
2. La convocazione della riunione in modalità telematica contiene, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora, dell'eventuale sede fisica e degli argomenti all'ordine del giorno, anche l'esplicita indicazione dello strumento telematico idoneo a garantire la partecipazione di ciascun componente da remoto e le relative credenziali per l'accesso.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, purché non si tratti di luogo pubblico e/o aperto al pubblico.

Art. 3**Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione alle riunioni di cui all'art. 2 presuppone la disponibilità di strumenti telematici dotati idonee a consentire, in ogni momento:
 - la riservatezza della seduta, ove richiesta;
 - l'icollegamento simultaneo di tutti i partecipanti;
 - l'identificazione di ciascuno di essi;





- la possibilità per i partecipanti di intervenire sia in audio che in video alla discussione;
- la possibilità di visione e la condivisione degli atti della riunione e/o lo scambio di documenti riguardanti le riunioni stesse;
- la votazione, ove richiesta;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- l'approvazione del verbale.

Art. 4

Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

La riunione in modalità telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'art. 1 per pronunciarsi sulle materie di propria competenza per le quali non è esplicitamente prevista la necessità di discussione in presenza.

Art 5

Svolgimento delle sedute

1. Il verbale della riunione dà atto dello svolgimento della riunione da remoto e della circostanza della partecipazione a distanza di uno, più o tutti i componenti.
2. I partecipanti alla riunione da remoto sono da considerarsi a tutti gli effetti quali componenti presenti ai fini della verifica del numero legale della riunione e ai fini del conteggio dei voti qualora l'Organo collegiale sia chiamato a pronunciarsi.
3. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse sorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla riunione, previa verifica del numero legale ove richiesto, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi da remoto. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, in materia di composizione, competenze, convocazione, validità, ordine del giorno, svolgimento dei lavori, deliberazioni e/o adozioni di pareri, documentazione e verbali per le sedute svolte in modalità telematica si osservano le disposizioni che disciplinano le riunioni in presenza, compatibilmente con le modalità di svolgimento della riunione a distanza, così come già previste da norme dello Statuto o dai regolamenti interni di funzionamento dei rispettivi organi.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento, ove compatibili, trovano applicazione anche per ogni altra riunione degli organismi collegiali della Fondazione.
4. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Fondazione.

IL PRESIDENTE
(Andrea Lombardinilo)



Roma, 15 luglio 2025